

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 e 8 - D.P.R. 25 luglio 1991 Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire.

(B.U. n. 6 dell'8 febbraio 1995)

(omissis)

Su tale deliberazione interviene l'Assessore Marino che presenta i seguenti emendamenti:

1. Dopo il quarto capoverso del dispositivo aggiungere il seguente capoverso: "Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Servizio di Igiene pubblica della U.S.S.L. e alla provincia competenti per territorio".
2. Il quinto capoverso del dispositivo: "Tale autorizzazione può essere revocata con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco pervenuti ai sensi dell'art.7, comma 2, del D.P.R. n. 203/88" viene sostituito dal seguente: "L'autorizzazione ottenuta in via generale da un Ente o impresa può essere revocata con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 203/88".

Gli emendamenti 1) e 2), posti ai voti per alzata di mano sono accolti con 23 voti favorevoli e 8 astenuti.

Dopo interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Miglio, Chiezzi, Pozzo e dell'Assessore Marino, tale deliberazione nel testo che segue è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 33, voti favorevoli n. 22, voti contrari n.3, astenuti n.8.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico:

Visti gli artt. 6 e 15, del D.P.R. n. 203/88 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di impianto in altra località;

Atteso che per l'art 4 del D.P.R. n. 203/88 spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 203/88, l'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti;

Visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione;

Considerato che per alcuni settori produttivi, ed in particolare per alcune delle attività definite dal D.P.R. 25 luglio 1991 come attività a ridotto inquinamento atmosferico, possono essere individuati in via generale processi di produzione caratterizzati da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da bassi livelli di emissione, nonché prescrizioni di esercizio e modalità semplificate di controllo;

Ritenuto pertanto possibile attivare, per tali tipologie di processi, una procedura semplificata di autorizzazione che, garantendo il rispetto dei criteri autorizzativi previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 203/88 e dal Capo III del D.P.R. 25 luglio 1991, permetta di rilasciare in tempi rapidi le preventive autorizzazioni previste dagli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/88;

Atteso che con specifici provvedimenti per tipologia di processo saranno quindi precisate le procedure amministrative nonché i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali che dovranno essere garantiti dagli Enti e dalle imprese al fine di poter usufruire della procedura semplificata di autorizzazione;

Tenuto conto dell'opportunità di autorizzare la Giunta Regionale a predisporre ed approvare, con proprie deliberazioni, gli appositi provvedimenti per specifiche tipologie di processo;

Ritenuto che gli Enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione seguendo le procedure prescritte negli specifici provvedimenti per tipologia di processo e che si impegnano a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali prescritti dai provvedimenti medesimi possano considerarsi autorizzate in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/88 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione

Atteso che tale autorizzazione puo' essere revocata con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/88;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 182-39955 del 7 novembre 1994 relativa alla attivazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni di carattere generale;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988. n. 203;

Visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

sentita la competente commissione consiliare

delibera

- Di autorizzare la Giunta Regionale a predisporre ed approvare, con proprie deliberazioni, appositi provvedimenti per alcuni settori produttivi, ed in particolare per alcune delle attivita' definite dal D.P.R. 25 luglio 1991 come attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, per i quali possono essere individuati in via generale processi di produzione caratterizzati da una minor pericolosita' delle sostanze impiegate o da bassi livelli di emissione, nonche' prescrizioni di esercizio e modalita' semplificate di controllo.

Mediante tali provvedimenti saranno attivate, per ogni settore o attivita' considerati, procedure semplificate di autorizzazione che garantiscano il rispetto dei criteri autorizzativi previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 203/88 e al Capo III del D.P.R. 25 luglio 1991.

I provvedimenti definiranno, per ogni tipologia di processo, le procedure amministrative nonche' i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali che dovranno essere garantiti dagli Enti e dalle imprese al fine di poter usufruire della procedura semplificata di autorizzazione.

Gli Enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione seguendo le procedure prescritte negli specifici provvedimenti per tipologia di processo e che si impegnano a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali prescritti dai provvedimenti medesimi sono autorizzate in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/88 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. e alla Provincia competenti per territorio.

L'autorizzazione ottenuta in via generale da un Ente o impresa puo' essere revocata con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art. 7 comma 2, del D.P.R. n. 203/88.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonche' specifici e motivati interventi da parte dell'Autorita' Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli Enti e le imprese che intendano installare modificare o trasferire impianti attivando processi produttivi con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle definite negli specifici provvedimenti devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/88 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con deliberazione della Giunta Regionale.

(omissis)